

TI_GERICHTE 32.2016.71 vom 27. März 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2016.71

FR: TI_GERICHTE 32.2016.71 du 27 mars 2017

IT: TI_GERICHTE 32.2016.71 del 27 marzo 2017

Erwägungen

E. 5

2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

E. 5.1

Conduzione dell'economia domestica pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo importanza assegnata 5% percentuale degli impedimenti 0% percentuale di invalidità 0% L'assicurata non segnala impedimenti nelle attività qui trattate

E. 5.2

Alimentazione preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve importanza assegnata 35% percentuale degli impedimenti 20% percentuale di invalidità 7% La signora RI 1 riesce tuttora ad occuparsi della preparazione dei pasti quotidiani, per tutta la famiglia, senza particolari difficoltà; ha però dovuto abbandonare la preparazione di pietanze della propria cultura d'origine, poiché necessitano d'impastatura manuale. L'assicurata cucina alternando la postura in piedi-seduta e quando non può contare sull'aiuto dei famigliari, svuota-riempie le pentole poco alla volta, per evitare di sollevare pesi. Dopo pranzo, i famigliari sparecchiano ed escono per i loro impegni; l'assicurata lentamente, alternando l'attività con delle pause, porta a termine il riordino della cucina e lava a mano piatti e stoviglie; del riordino serale se ne occupa la figlia maggiore. In occasione delle pulizie a fondo della cucina, l'assicurata pulisce a livello piano lavoro e quello basso, sedendosi per terra; delle rimanenti superfici, se ne occupano i famigliari. L'assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle attività qui trattate; considerando i limiti funzionali all'incarto e l'esigibilità della collaborazione dei famigliari valuto una percentuale d'impedimento del 20%, tenendo conto del maggior impiego di tempo nelle attività quotidiani e del minor rendimento in quelle a carattere stagionale

E. 5.3

Pulizia dell'appartamento rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. importanza assegnata 15% percentuale degli impedimenti 40% percentuale di invalidità 6% Suddividendo il lavoro sull'intera settimana, l'assicurata spolvera, pulisce le vaschette e si occupa del riordino dell'appartamento. A causa dei dolori alla schiena, afferma di non essere più in grado di passare l'aspirapolvere, lavare il pavimento con il "Mocio", di pulire la vasca da bagno, di riordinare i letti e di cambiare le lenzuola; attività ora totalmente delegate ai famigliari. La figlia si occupa anche della pulizia dei vetri; l'assicurata accusa difficoltà nei lavori a braccia sollevate e volendo, riuscirebbe a pulire unicamente a livello piano lavoro o basso. La signora RI 1 si occupa delle pulizie stagionali dell'appartamento con la collaborazione dei famigliari per le superfici alte. Le dichiarazioni dell'assicurata non trovano totalmente riscontro negli atti medici all'incarto; la signora RI 1 potrebbe tuttora

occuparsi delle pulizie settimanali, distribuendo il carico lavoro su più Considerando i limiti funzionali all'incarto e l'esigibilità della collaborazione dei famigliari, valuto una percentuale d'impedimento del 40%, tenendo conto del maggior impiego di tempo nelle attività settimanali e di un minore rendimento in quelle pesanti a carattere stagionale

E. 5.4

Spesa e acquisti diversi compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali importanza assegnata 10% percentuale degli impedimenti 20% percentuale di invalidità 2% L'assicurata riesce tuttora ad occuparsi della piccola spesa quotidiana, presso i vicini supermercati; in occasione di quella settimanale, richiede l'accompagnamento del marito a cui affida il totale trasporto degli acquisti. La gestione burocratica-amministrativa familiare è da sempre compito del marito. Considerata l'esigibilità della collaborazione del coniuge valuto una percentuale d'impedimento del 20% tenendo conto dei limiti nel trasporto dei pesi

E. 5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. importanza assegnata 15% percentuale degli impedimenti 30% percentuale di invalidità 4,5% I famigliari trasportano la cesta della biancheria e l'assicurata si occupa del bucato pratico in sé senza particolari difficoltà, poiché sia la lavatrice sia l'asciugatrice sono alte. Stira lo stretto necessario al massimo per 20 minuti al giorno dalla posizione eretta; la figlia, per evitare che l'attività si protragga a lungo, la sostituisce alla necessità. L'assicurata si occupa tuttora di piccoli rammenti. L'assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle attività qui trattate. Considerando i limiti funzionali all'incarto e l'esigibilità della collaborazione dei famigliari, valuto una percentuale d'impedimento del 30%, tenendo conto del maggior impiego di tempo nello stiro ed anche dell'importante carico-lavoro di un nucleo familiare composto da 5 persone

E. 5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc. importanza assegnata 20% percentuale degli impedimenti 10% percentuale di invalidità 2% La figlia minore ha 10 anni ed ha una buona autonomia personale. L'assicurata la segue nell'educazione e nei compiti scolastici, si reca agli incontri con i docenti ed insieme eseguono alcune attività del tempo libero, adeguate al proprio stato di salute. Non riesce però ad accompagnarla in alcune attività del-tempo libero dove non le è possibile cambiare spesso posizione, come l'andare al cinema. Per quanto sopra descritto valuto una percentuale d'impedimento del 10%.

E. 5.7

Diversi cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato importanza assegnata 0% percentuale degli impedimenti 0% percentuale di invalidità 0% Valutazione dell'assistente sociale totale delle attività 100% percentuale di invalidità 21,5 % ■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica? Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato I famigliari. (...)" (pag. 128-133 incarto AI). A seguito delle osservazioni del 24 maggio 2016 (pag. 140-145 incarto AI) inoltrate dall'avv. _____, per conto dell'assicurata, al progetto di decisione del 25 aprile 2016 (pag. 134 e 135 incarto AI), il 27 maggio 2016 l'UAI ha sottoposto il caso nuovamente

all'assistente sociale, _____, la quale, nell'annotazione del 2 giugno 2016, ha riconfermato le risultanze dell'inchiesta economica eseguita il 12 aprile 2016, puntualizzando quanto segue: " (...) Premessa: in sede di colloquio, l'assicurata non ha mostrato alcuna incomprensione rispetto alle domande che le venivano poste ed è stata alquanto precisa nel descrivere le proprie difficoltà in ambito domestico. Pertanto, per quanto non di lingua madre italiana, confido che l'inchiesta si sia svolta nella piena comprensione, da entrambe le parti, degli argomenti trattati. Preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve: • Le osservazioni dell'avvocato _____ riprendono sostanzialmente quanto dichiarato dall'assicurata in sede d'inchiesta. Per definire il grado d'impedimento relativo alle attività qui considerate, ho tenuto conto dei limiti funzionali indicati medicalmente, delle modalità organizzative adottate dalla signora RI 1 ("cucina alternando la postura in piedi-seduta; svuota-riempie le pentole poco alla volta; lentamente, alternando l'attività con delle pause, porta a termine il riordino della cucina") e dell'esigibilità della collaborazione dei famigliari, che sono tenuti a collaborare, per l'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione. Rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti • Confermo quanto commentato nel rapporto d'inchiesta: "Le dichiarazioni dell'assicurata non trovano totalmente riscontro negli atti medici all'incarto; la signora RI 1 potrebbe tuttora occuparsi delle pulizie settimanali, distribuendo il carico lavoro su più giorni". Allo scopo di migliorare la propria capacità, l'assicurata, potrebbe, infatti, organizzare il lavoro nel rispetto dei propri ritmi e tempi, nonché distribuirlo sull'arco della settimana, avvalendosi non di meno della collaborazione dei famigliari (specialmente della figlia maggiore); collaborazione che, si ricorda, esigibile ai fini della valutazione del grado di inabilità. D'altro canto nella valutazione stessa si è tenuto conto delle difficoltà dell'assicurata nel farsi carico di attività particolarmente impegnative, nonché della diminuzione del rendimento. Spesa, acquisti, pagamenti, trattative assicurazioni, rapporti ufficiali • Anche in questo caso, per definire il grado d'impedimento ho tenuto conto dei limiti funzionali indicati medicalmente ma nondimeno dell'esigibilità della collaborazione dei famigliari, sia del marito, nei fine settimana, sia dei figli maggiori, che possono evidentemente intervenire nel trasporto dei pesi. Lavare, stendere, stirare, lavorare a maglia • Quanto descritto dall'avvocato _____ non corrisponde pienamente a quanto emerso in sede di inchiesta; tuttavia la valutazione ha tenuto conto prioritariamente dei limiti funzionali a dossier e della situazione oggettiva riscontrata a domicilio. L'assicurata ha, infatti, dichiarato di occuparsi del bucato pratico in sé "senza particolari difficoltà, poiché sia la lavatrice sia l'asciugatrice sono alte". Va da sé che la collaborazione dei famigliari, anche in questo contesto, sia da ritenere esigibile vuoi nel trasporto della cesta vuoi nello stiro, per l'obbligo di reciproca collaborazione all'interno di un nucleo familiare in cui buona parte dei membri sono adulti. Cura dei bambini, compresi educazione, attività comuni, compiti • Anche in questo caso, quanto riportato dall'avvocato _____ non corrisponde a quanto emerso in sede di inchiesta dato che la signora RI 1 ha dichiarato che la figlia "ha una buona autonomia personale". D'altro canto la bambina ha dieci anni, frequenta normalmente la IV elementare ed ha pertanto raggiunto la maturità necessaria ad attendere a buona parte degli atti di cura, nella piena autonomia; eventualmente potrebbe essere necessaria una verifica da parte della madre ma non vi sono limiti a dossier che giustificano un impedimento in questo contesto. Si è nondimeno riconosciuta una percentuale minima, in virtù del ridotto rendimento. (...)" (pag. 150-151 incarto AI). 2.8. Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell'assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito

una limitazione complessiva del 21,5%. Preliminarmente il TCA osserva che non può essere condivisa l'argomentazione difensiva, sollevata per la prima volta in sede di osservazioni del 24 maggio 2016 dall'allora patrocinatore dell'assicurata al progetto di decisione del 25 aprile 2016 e ripresa dall'attuale rappresentante nel gravame in oggetto, in merito alle asserite difficoltà linguistiche dell'insorgente che, durante l'inchiesta al proprio domicilio, con la quale era confrontata per la prima volta, si sarebbe mal espressa in punto ai suoi problemi di salute e agli impedimenti reali a compiere le consuete mansioni domestiche. Difatti, anche ammettendo che RI 1 goda di una capacità di lettura, scrittura ed espressione orale di livello elementare, è inverosimile che le sue competenze linguistiche non le consentano di esprimersi correttamente in italiano, dal momento che si trova in Ticino dal 1992 e, quindi, da praticamente 25 anni e nel frattempo ha pure ottenuto la cittadinanza svizzera per naturalizzazione (cfr. copia del passaporto svizzero rilasciato all'assicurata il 18 aprile 2011; pag. 7 incarto AI). Tant'è che nell'annotazione del 2 giugno 2016 l'assistente sociale ha osservato che, in sede di colloquio, l'assicurata, pur non essendo di lingua madre, " non aveva mostrato alcuna incomprensione rispetto alle domande che le venivano poste ed era stata alquanto precisa nel descrivere le proprie difficoltà in ambito domestico " (pag. 150 incarto AI). Ciò che trova peraltro conferma anche nella perizia amministrativa del 9 dicembre 2015 (cfr. pag. 115-120 incarto AI), visto che durante la visita specialistica effettuata il 16 novembre 2015 dal perito reumatologo non risulta in alcun modo che l'assicurata abbia avuto delle difficoltà linguistiche (e, d'altra parte, neppure è stato mai sostenuto il contrario dalla ricorrente o dai suoi patrocinatori). Detto questo, va sottolineato che nell'inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente contestato. In secondo luogo occorre prendere in considerazione l'aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l'insorgente non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività al marito e ai figli, in particolare alla figlia maggiore. A questo proposito va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei familiari, in particolare del marito e dei figli. A tal proposito va nuovamente attirata l'attenzione della ricorrente sull'obbligo per l'assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all'aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). Nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari: " Auszugehen ist dabei vom Grundsatz, dass einem

Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen Entlohnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ. in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom 28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen). Geht es um die Mitarbeit von Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder überwältzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4). Entgegen der im angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können (HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159 ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich darauf abzustellen ist, ob die verbleibende Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist

auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich durchsetzbar ist.“ In una sentenza 9C_701/2016 del 1° marzo 2017 il Tribunale federale ha ribadito questo concetto, argomentando: " (...) 4.3. Dass die Vorinstanz von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f. zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen). Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich. (...)” Ora, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del

E. 10

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) 5 20 6. Accudire i figli o altri familiari 0 30 7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* 0 50 * Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)." Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora: " Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298). Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. I valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244). In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico." Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai

servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 consid. 2). L'allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete. Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è effettivamente dovuto all'invalidità, nella misura in cui l'incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5). L'Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003). Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato: "(...) Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatlerin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigen Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den

Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltsführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01). (...)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94). Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, giacché per l'assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica. 2.7. Nella fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 12 aprile 2016 (pag. 128-133 incarto AI). Il relativo rapporto è stato allestito il 22 aprile 2016 ed ha il seguente tenore: " (...) 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

E. 12

aprile 2016, vanno confermate. Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 consid. 2). In concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l'apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalle percentuali poste dal reumatologo nonché perito amministrativo, dr. med. _____ (" Per quanto riguarda i lavori domestici ritengo modulare autonomamente i ritmi e i compiti del lavoro e giudico una IL del 20%. "; pag. 120 incarto AI) e dal medico SMR, dr. med. _____ (20%; pag. 123 incarto AI) e non è difforme da quanto accertato anche dal dr. med. _____ (50%; doc. G), che come già osservato cfr. consid. 2.5, non ha preso in considerazione tutte le mansioni di casalinga (" la paziente non è più in grado di svolgere in alcun modo la pulizia dei pavimenti, né tanto meno lavarli, né tanto meno rifare i letti, nemmeno lavare i vetri. La stessa attività di stiro risulta fortemente limitata dalla postura con baricentro spostato in avanti e necessità di mantenere la postura fissa eretta o seduta che sia. La sola attività di cuoca può essere svolta per un nucleo familiare ": doc. G; n.d.r. il corsivo e le sottolineature sono della redattrice) e non ha neppure tenuto conto, come invece ha fatto la funzionaria dell'AI nell'ambito della sua inchiesta a domicilio (pag. 128 e seguenti incarto AI), dell'obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed accresciuta assistenza familiare. Infatti vi sono attività in cui l'assicurata è effettivamente impedita nelle sue funzioni nella misura del 40% (ad esempio rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc) ed attività dove l'impedimento è minore (30% per lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.; 20% per l'alimentazione; 20% per la spesa e acquisti diversi; 10% nella cura dei bambini e di altri membri della famiglia; 0% nella conduzione dell'economia domestica). Ritenuta la collaborazione del coniuge e dei figli, in particolare di quella maggiore, per i motivi esposti dall'assistente sociale, le percentuali degli impedimenti poc'anzi dette meritano di essere confermate. In ossequio alla precitata giurisprudenza, confermata ancora recentissimamente, la patrocinatrice della ricorrente non può essere seguita laddove ritiene che l'aiuto che può - e deve - essere prestato dai famigliari della ricorrente dev'essere relativizzato, dal momento che il marito, di professione isolatore, lavora al 100% mentre i figli sono tutti in età scolastica e, durante il giorno, dal lunedì al venerdì, sono assenti dal domicilio familiare. Tanto più che la stessa insorgente ha evidenziato durante il colloquio con l'assistente sociale di aver già delegato alcune attività al marito e ai figli, in particolare alla figlia maggiore (p.to. 5.2.: " dopo

pranzo, i familiari sprecchiano "; " del riordino serale se ne occupa la figlia maggiore ", " delle rimanenti superfici, se ne occupano i familiari "; 5.3.: " a causa dei dolori alla schiena afferma di non essere più in grado di passare l'aspirapolvere, lavare il pavimento con il "Mocio", di pulire la vasca da bagno, di riordinare i letti e di cambiare le lenzuola; attività totalmente delegate ai familiari "; " la figlia si occupa anche della pulizia dei vetri "; " con la collaborazione dei familiari per le superfici alte "; 5.4: " in occasione di quella settimanale, richiede l'accompagnamento del marito a cui affida il totale trasporto degli acquisti "; 5.5: " i familiari trasportano la cesta della biancheria " " la figlia, per evitare che l'attività si protragga a lungo, la sostituisce alla necessità "). È dunque ragionevolmente esigibile che le faccende domestiche in cui l'assicurata è limitata e/o impossibilitata, vengano distribuite sull'arco della giornata e della settimana, in modo tale che ella possa far capo all'aiuto, in particolare, del marito (alla sera, dopo il lavoro e al fine settimana) rispettivamente della figlia maggiore (quando non è a scuola ed al fine settimana) e del figlio mediano (quando non è a scuola ed al fine settimana). Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica. Le ulteriori allegazioni ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare. Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 21,5% deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia. In simili condizioni, questa Corte non può che confermare la decisione del 6 giugno 2016. 2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'assicurata. Quest'ultima chiede tuttavia di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I, pag. 12 e 13). Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l'assistenza giudiziaria.

L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626). A norma dell'art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Anche volendo fare astrazione dalle censure sollevate dall'avv. RA 1 in merito alle asserite difficoltà linguistiche dell'assicurata ed al mancato approfondimento del quadro sub-depressivo dell'insorgente (che, per i motivi riportati in sentenza, erano di tutta evidenza chiaramente da respingere), va rilevato che sia per quanto riguarda la situazione valetudinaria dell'interessata (il quadro diagnostico era il medesimo sia per i medici dell'amministrazione sia per gli specialisti di fiducia dell'assicurata), sia per quanto concerne gli aspetti inerenti l'inchiesta economica a domicilio esperita dall'assistente sociale (che era di tutta evidenza corretta, tenuto conto dell'aiuto dei familiari così come imposto dalla giurisprudenza, anche recentissima riportata in sentenza), sia per quanto concerne la percentuale (20%) stabilita dal perito reumatologo dell'amministrazione e dal medico SMR, _____, sostanzialmente confermata dai risultati dell'inchiesta (21,5%), sia per quanto concerneva la percentuale (50%) stabilita dal dr. med. _____ (che non era difforme da quanto stabilito dai medici dell'UAI e dall'assistente sociale: cfr. consid. 2.8), alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempito. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

E. 25

consid. 1.2, DTF 130 V 140, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b; da notare che i documenti medici prodotti pendente causa sono stati presi in considerazione poiché, in parte, riguardanti il quadro clinico antecedente al provvedimento contestato (doc. C-F) ed, in parte, quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (doc. G-I). Non vi è pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione. In queste condizioni va respinta la richiesta, quantomeno implicita (cfr. doc. XII e il relativo allegato doc. I), dell'avv. RA 1 di un ulteriore approfondimento medico. Va a questo proposito evidenziato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.3c con riferimenti).

2.6. L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Dal momento che l'assicurata è giunta in Svizzera nel 1992 e - dopo aver lavorato dal 23 marzo 1993 al dicembre del medesimo anno in qualità di aiuto-cucina presso il ristorante _____, sito _____ - a far tempo dal gennaio 1994 non ha più svolto alcuna attività lucrativa ed è sempre stata casalinga (cfr. incarto AI: CV a pag. 15; pag. 115 e 129), l'UAI ha correttamente applicato il metodo specifico nella decisione avversata. A ragione questo aspetto non è quindi contestato dalla patrocinatrice dell'assicurata.

Ferma questa premessa, nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:

Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

22

55

2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

5

20

4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

6. Accudire i figli o altri familiari

0

E. 30

7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che ■ in linea di massima e senza valide ragioni ■ non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 consid. 2).

L■ allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l■ impedimento è effettivamente dovuto all■ invalidità, nella misura in cui l■ incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L■ Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull■ ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta ■ strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica ■ è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

■()

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigen Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.September 2001, I 175/01).

()" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94).

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, giacché per l'assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica.

2.7. Nella fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 12 aprile 2016 (pag. 128-133 incarto AI). Il relativo rapporto è stato allestito il 22 aprile 2016 ed ha il seguente tenore:" ()5. ATTIVITÀ- descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

L'assicurata non segnala impedimenti nelle attività qui trattate

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

7%

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

6%

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

2%

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

4,5%

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

2%

La figlia minore ha 10 anni ed ha una buona autonomia personale. L'assicurata la segue nell'educazione e nei compiti scolastici, si reca agli incontri con i docenti ed insieme eseguono alcune attività del tempo libero, adeguate al proprio stato di salute.

Non riesce però ad accompagnarla in alcune attività del-tempo libero dove non le è possibile cambiare spesso posizione, come l'andare al cinema.

Per quanto sopra descritto valuto una percentuale d'impedimento del 10%.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

21,5%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

I famigliari. ()" (pag. 128-133 incarto AI).

A seguito delle osservazioni del 24 maggio 2016 (pag. 140-145 incarto AI) inoltrate dall'avv. _____, per conto dell'assicurata, al progetto di decisione del 25 aprile 2016 (pag. 134 e 135 incarto AI), il 27 maggio 2016 l'UAI ha sottoposto il caso nuovamente all'assistente sociale, _____, la quale, nell'annotazione del 2 giugno 2016, ha riconfermato le risultanze dell'inchiesta economica eseguita il 12 aprile 2016, puntualizzando quanto segue:

Preliminarmente il TCA osserva che non può essere condivisa l'argomentazione difensiva, sollevata per la prima volta in sede di osservazioni del 24 maggio 2016 dall'allora patrocinatore dell'assicurata al progetto di decisione del 25 aprile 2016 e ripresa dall'attuale rappresentante nel gravame in oggetto, in merito alle asserite difficoltà linguistiche dell'insorgente che, durante l'inchiesta al proprio domicilio, con la quale era confrontata per la prima volta, si sarebbe mal espressa in punto ai suoi problemi di salute e agli impedimenti reali a compiere le consuete mansioni domestiche. Difatti, anche ammettendo che RI 1 goda di una capacità di lettura, scrittura ed espressione orale di livello elementare, è inverosimile che le sue competenze linguistiche non le consentano di esprimersi correttamente in italiano, dal momento che si trova in Ticino dal 1992 e, quindi, da praticamente 25 anni e nel frattempo ha pure ottenuto la cittadinanza svizzera per naturalizzazione (cfr. copia del passaporto svizzero rilasciato all'assicurata il 18 aprile 2011; pag. 7 incarto AI). Tant'è che nell'annotazione del 2 giugno 2016 l'assistente sociale ha osservato che, in sede di colloquio, l'assicurata, pur non essendo di lingua madre, "non aveva mostrato alcuna incomprensione rispetto alle domande che le venivano poste ed era stata alquanto precisa nel descrivere le proprie difficoltà in ambito domestico" (pag. 150 incarto AI). Ciò che trova peraltro conferma anche nella perizia amministrativa del 9 dicembre 2015 (cfr. pag. 115-120 incarto AI), visto che durante la visita specialistica effettuata il 16 novembre 2015 dal perito reumatologo non risulta in alcun modo che l'assicurata abbia avuto delle difficoltà linguistiche (e, d'altra parte, neppure è stato mai sostenuto il contrario dalla ricorrente o dai suoi patrocinatori).

Detto questo, va sottolineato che nell'inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente contestato.

In secondo luogo occorre prendere in considerazione l'aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l'insorgente non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività al marito e ai figli, in particolare alla figlia maggiore.

A questo proposito va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare del

marito e dei figli.

A tal proposito va nuovamente attirata l'attenzione della ricorrente sull'obbligo per l'assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all'aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari:

"Auszugehen ist dabei vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen Entlohnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ. in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom 28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).

Geht es um die Mitarbeit von Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushaltstätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder überwältzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten

Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4).

Entgegen der im angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können

(HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159 ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich darauf abzustellen ist, ob die verbleibende Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich durchsetzbar ist.■

Ora, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all'inchiesta del 12 aprile 2016, vanno confermate. Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 consid. 2).

In concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l'apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalle percentuali poste dal reumatologo nonché perito amministrativo, dr. med. _____ ("Per quanto riguarda i lavori domestici ritengo modulare autonomamente i ritmi e i compiti del lavoro e giudico una IL del 20%."; pag. 120 incarto AI) e dal medico SMR, dr. med. _____ (20%; pag. 123 incarto AI) e non è difforme da quanto accertato anche dal dr. med. _____ (50%; doc. G), che come già osservato cfr. consid. 2.5, non ha preso in considerazione tutte le mansioni di casalinga ("la paziente non è più in grado di svolgere in alcun modo la pulizia dei pavimenti, né tanto meno lavarli, né tanto meno rifare i letti, nemmeno lavare i vetri. La stessa attività di stiro risulta fortemente limitata dalla postura con baricentro spostato in avanti e necessità di mantenere la postura fissa eretta o seduta che sia. La sola attività di cuoca può essere svolta per un nucleo familiare": doc. G; n.d.r. il corsivo e le sottolineature sono della redattrice) e non ha neppure tenuto conto, come invece ha fatto la funzionaria dell'AI nell'ambito della sua inchiesta a domicilio (pag. 128 e seguenti incarto AI), dell'obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed accresciuta assistenza familiare. Infatti vi sono attività in cui l'assicurata è effettivamente impedita nelle sue funzioni nella misura del 40% (ad esempio rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc) ed attività dove l'impedimento è minore (30% per lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.; 20% per l'alimentazione; 20% per la spesa e acquisti diversi; 10% nella cura dei bambini e di altri membri della famiglia; 0% nella conduzione

dell'economia domestica). Ritenuta la collaborazione del coniuge e dei figli, in particolare di quella maggiore, per i motivi esposti dall'assistente sociale, le percentuali degli impedimenti poc'anzi dette meritano di essere confermate. In ossequio alla precitata giurisprudenza, confermata ancora recentissimamente, la patrocinatrice della ricorrente non può essere seguita laddove ritiene che l'aiuto che può - e deve - essere prestato dai familiari della ricorrente dev'essere relativizzato, dal momento che il marito, di professione isolatore, lavora al 100% mentre i figli sono tutti in età scolastica e, durante il giorno, dal lunedì al venerdì, sono assenti dal domicilio familiare. Tanto più che la stessa insorgente ha evidenziato durante il colloquio con l'assistente sociale di aver già delegato alcune attività al marito e ai figli, in particolare alla figlia maggiore (p.to. 5.2.: "dopo pranzo, i familiari sparcchiano"; "del riordino serale se ne occupa la figlia maggiore", "delle rimanenti superfici, se ne occupano i familiari"; 5.3.: "a causa dei dolori alla schiena afferma di non essere più in grado di passare l'aspirapolvere, lavare il pavimento con il "Mocio", di pulire la vasca da bagno, di riordinare i letti e di cambiare le lenzuola; attività totalmente delegate ai familiari"; "la figlia si occupa anche della pulizia dei vetri"; "con la collaborazione dei familiari per le superfici alte"; 5.4: "in occasione di quella settimanale, richiede l'accompagnamento del marito a cui affida il totale trasporto degli acquisti"; 5.5: "i familiari trasportano la cesta della biancheria" "la figlia, per evitare che l'attività si protragga a lungo, la sostituisce alla necessità"). È dunque ragionevolmente esigibile che le faccende domestiche in cui l'assicurata è limitata e/o impossibilitata, vengano distribuite sull'arco della giornata e della settimana, in modo tale che ella possa far capo all'aiuto, in particolare, del marito (alla sera, dopo il lavoro e al fine settimana) rispettivamente della figlia maggiore (quando non è a scuola ed al fine settimana) e del figlio mediano (quando non è a scuola ed al fine settimana). Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.